

Convenzione-quadro tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e la Sovrintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta per lo svolgimento dei tirocini presso le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, previsti nell'ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

PREMESSO

che gli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le Associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;

che gli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", disciplinano il diritto all'educazione e all'istruzione e l'integrazione scolastica;

che il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011, prescrive "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

CONSIDERATO

che l'ordinamento didattico dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011, prevede lo svolgimento di attività obbligatorie di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche e di tirocinio indiretto, coordinate da docenti dei percorsi e dai tutor presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio;

che l'esame finale per il conseguimento del titolo di specializzazione ha valore di esame di stato ed abilita al sostegno didattico degli alunni con disabilità nei diversi ordini di scuola;

che il titolo rilasciato consente l'accesso alle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato sui posti di sostegno;

che i percorsi di formazione prevedono attività di tirocinio per complessive 300 ore obbligatorie, di cui:

- 150 ore di tirocinio diretto da svolgersi presso le istituzioni scolastiche, con il supporto dei tutor dei tirocinanti;
- 25 ore di tirocinio indiretto finalizzate alla rielaborazione dell'esperienza con i tutor dei tirocinanti;

- 50 ore di tirocinio indiretto finalizzate alla rielaborazione dell'esperienza con il tutor coordinatore;
- 75 ore di tirocinio indiretto sul tema delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC) con il supporto del tutor TIC;

che sussiste dunque l'esigenza di costruire un forte coordinamento operativo tra i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e le istituzioni scolastiche della Regione;

STABILITO

che le Parti firmatarie della presente Convenzione-quadro e i relativi organi collegiali competenti concorreranno all'attuazione della medesima, nel rispetto degli ordinamenti ed in conformità ad essi;

TRA

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A

E

la Sovrintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dal Sovrintendente, domiciliata per il presente atto in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

(le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione-quadro)

ART. 1 – Finalità

1. La collaborazione tra l'Università e la Sovrintendenza agli studi per le attività di tirocinio presso le Istituzioni scolastiche riveste la finalità di qualificare la funzione docente e la formazione professionale.

ART. 2 – Obiettivi

1. L'attività di tirocinio diretto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - consentire un approccio con le strutture educative, con le prassi metodologico-didattiche e organizzative attuate, portando specifica attenzione ai temi della collegialità e della partecipazione;
 - acquisire gli strumenti dell'osservazione partecipante e della gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale, con particolare attenzione alla relazione con le

famiglie degli studenti con disabilità;

- acquisire la conoscenza relativa agli strumenti per l'inclusione scolastica – Progetto Educativo Individualizzato, Profilo Dinamico Funzionale, Diagnosi Funzionale – e acquisire competenze per la loro stesura e la negoziazione dei contenuti e degli obiettivi in contesti multidisciplinari;
- impadronirsi delle competenze in merito all'elaborazione di progetti educativi individualizzati per l'inclusione scolastica in relazione alle differenti tipologie di disabilità, alla loro realizzazione, nonché all'applicazione di metodologie di verifica e valutazione degli stessi;
- impadronirsi delle competenze necessarie sia sul piano organizzativo che metodologico-didattico per la realizzazione di proposte e progetti educativi volti all'inclusione dello studente disabile nel gruppo classe;
- curare l'elaborazione dei materiali didattici relativi ai percorsi formativi e finalizzati all'apprendimento di metodologie e di strategie per l'insegnamento nel ruolo del sostegno;
- promuovere esperienze di ricerca-azione e progetti integrati con le istituzioni del territorio con particolare attenzione agli indirizzi metodologici innovativi e con riguardo anche alla scuola dell'autonomia;
- partecipare alle fasi di progettazione, realizzazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi della classe.

2. L'attività di tirocinio indiretto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rielaborazione dell'esperienza professionale e dell'esperienza formativa in atto per quanto riguarda i contenuti, gli strumenti, le prassi metodologico-didattiche per la progettazione e la valutazione;
- rielaborazione riflessiva dell'esperienza professionale e dell'esperienza formativa in atto per quanto concerne la personale sensibilità acquisita sul tema della disabilità in generale nonché sulle necessarie attenzioni didattiche e pedagogiche che il sistema scolastico inclusivo pone come sfida all'intera comunità educativa;
- costruzione di un percorso riflessivo di connessione e integrazione fra i contenuti offerti dal percorso formativo nelle sue varie dimensioni: insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio;
- rielaborazione dell'esperienza professionale e dell'esperienza formativa in atto da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa la formazione all'acquisizione di competenze specifiche nell'utilizzo delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione e le Tecnologie Assistive legate alle esigenze delle differenti disabilità.

ART. 3 – Definizione delle attività

1. L'Università e le istituzioni scolastiche definiscono congiuntamente il progetto di tirocinio relativamente alla durata, ai contenuti e alle modalità di attuazione del tirocinio, nonché al periodo e alla durata della permanenza degli studenti nelle Istituzioni scolastiche.

Il progetto di tirocinio che verrà svolto nella scuola ospitante – e che dovrà in ogni caso avere la massima valenza inclusiva possibile – sarà supportato da accordi previamente definiti fra tutor coordinatore e tutor del tirocinante, sulla base di una modulistica opportunamente approntata.

Ogni progetto realizzato e concluso dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- obiettivi del progetto;
- tipologia di disabilità coinvolta;
- contesto/i di attuazione del progetto;
- metodologia didattica adottata;
- tempi di realizzazione del progetto;
- modalità di verifica e valutazione degli esiti ottenuti.

In ogni caso il progetto di tirocinio dovrà essere congruente ed inserirsi efficacemente negli obiettivi previsti dalla programmazione didattica dello studente coinvolto e potrà essere registrato, all'occorrenza, all'interno delle attività comprese nel Piano Educativo Individualizzato.

2. I progetti di tirocinio fra Università e istituzioni scolastiche devono contenere le seguenti indicazioni:

- dati del tirocinante;
- sede del tirocinio;
- nominativo del docente di ruolo attivo sul posto di sostegno con funzione di tutor del tirocinante;
- titolo del progetto educativo da effettuarsi e ogni dato previsto dalla modulistica concordata;
- durata del tirocinio;
- modalità di stesura della relazione finale del tirocinio;
- modalità di valutazione del tirocinio nel suo complesso.

ART. 4 – Impegni dell'Università

1. Ai fini di cui al precedente articolo 3, l'Università:

- approva il piano delle attività di tirocinio diretto e indiretto;

- trasmette alle istituzioni scolastiche il piano delle attività di tirocinio diretto e indiretto completo, per la parte di propria competenza, delle informazioni necessarie alla redazione dei singoli progetti di tirocinio;
- si incarica, inoltre, attraverso il lavoro di un'apposita Commissione Tirocinio, di supervisionare il lavoro di progettazione dei tirocini, con la finalità di predisporre progetti di ricerca-azione efficaci anche nei riguardi delle più ampie esigenze formative e di intervento delle istituzioni scolastiche;
- individua i tutor coordinatori, che devono coordinare i rapporti tra l'Università e le istituzioni scolastiche, anche in stretta collaborazione con i tutor dei tirocinanti attivi nelle scuole;
- garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti e dei tutor coordinatori nel periodo trascorso nell'Istituzione scolastica ospitante.

ART. 5 – Impegni delle Istituzioni scolastiche

1. Ai fini di cui al precedente articolo 3:

- le istituzioni scolastiche mettono a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e multimediali funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti e il relativo personale tecnico;
- ogni Istituzione scolastica indica uno o più tutor dei tirocinanti, individuati fra coloro che prestano servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, preferibilmente, sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate:
 - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
 - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

ART. 6 – Collaborazione Istituzioni scolastiche – Università

1. La collaborazione che si instaura tra l'Università e le istituzioni scolastiche favorisce il processo di autonomia della scuola nei settori della ricerca, dello sviluppo e della sperimentazione.
2. L'Università, inoltre, può offrire alle istituzioni scolastiche la consulenza dei docenti in merito ai progetti relativi al tirocinio e all'inserimento delle scuole interessate in progetti

promossi dall'Università.

ART. 7 – Durata

1. La presente Convenzione-quadro ha validità di un anno a partire dall'anno accademico 2019/2020 e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, anche tramite scambio di lettere tra le Parti.
2. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

ART. 8 – Trattamento dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.
2. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
3. Il responsabile della protezione dei dati per la Sovrintendenza agli studi è contattabile al seguente indirizzo PEC: privacy@pec.regione.vda.it
4. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.univda.it.

ART. 9 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 10 – Registrazione

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ART. 11 – Rimandi

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Regione autonoma Valle d’Aosta
Sovrintendente agli Studi

(sottoscritto digitalmente)

Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste
La Rettrice

(sottoscritto digitalmente)

Allegato n. 1 – Elenco istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta

ALLEGATO 1

Elenco istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Istituzione scolastica
"San Francesco" - AOSTA
"Saint-Roch" - AOSTA
"Luigi Einaudi" - AOSTA

"Emile Lexert " - AOSTA
"Eugenia Martinet" - AOSTA
"Valdigne Mont-Blanc" - MORGEX
"Jean-Baptiste Cerlogne" – SAINT PIERRE
"M. Ida Viglino" - VILLENEUVE
"U. C. Grand Combin" - GIGNOD
"U. C. Mont Emilius 1" - NUS
"U. C. Mont Emilius 2" - QUART
"U. C. Mont Emilius 3" - CHARVENSOD
"Abbé Prosper Duc" - CHATILLON
"Abbé J.M. Trèves" -SAINT VINCENT
"Luigi Barone" - VERRES
"Ottavio Jacquemet" - VERRES
"U. C. Mont Rose A" - PONT-ST-MARTIN
"U. C. Walser e Mont Rose B" - PONT-ST-MARTIN
Liceo scientifico e linguistico "E. Bérard" - AOSTA
Liceo delle scienze umane e scientifico "R. M. Adelaide" - AOSTA
Liceo classico, artistico e musicale - AOSTA
Istituzione scolastica di istruzione tecnica "I. Manzetti" - AOSTA
Istituto tecnico e professionale "Corrado Gex" - AOSTA
Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale - VERRES
Scuole infanzia paritarie
"Mons. Jourdain" Asilo Principe Amedeo - AOSTA
"San Giuseppe" - AOSTA
"San Giovanni Bosco" - AOSTA
"Sant'Orso" -AOSTA
"Rigollet" CHATILLON
"L. Proment" - COURMAYEUR
Asilo Infantile – PONT-ST-MARTIN
"Crétier Joris" – SAINT VINCENT
Scuole primarie paritarie
"San Giuseppe" - AOSTA
"San Giovanni Bosco" - AOSTA
"Sant'Orso" -AOSTA
Scuole secondarie di primo grado paritarie
Istituto salesiano "Don Bosco" - CHATILLON

Scuole secondarie di secondo grado paritarie
Istituto salesiano "Don Bosco" - CHATILLON
Institut Agricole régional - AOSTA
Liceo linguistico - COURMAYEUR
Istituto professionale regionale alberghiero - CHATILLON